



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania

OGGETTO: Richiesta di parere interpretativo ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto regionale e degli articoli 3, comma 2, e 4 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, circa la rilevata antinomia interna tra l'articolo 33, comma 2, dello Statuto e l'articolo 44, comma 5, dello Statuto

In data 13 maggio 2026, su iniziativa dei consiglieri di minoranza (primo firmatario Gennaro Sangiuliano), sono state presentate due distinte proposte per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. Nello specifico, si tratta della proposta recante "Commissione di inchiesta per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica" - Reg. Gen. 1-CI- e di quella denominata "Commissione di inchiesta per il monitoraggio target PNRR: strategie di rilancio e coesione territoriale per le Aree Interne della Campania" - Reg. Gen. 2-CI. Entrambe le proposte sono state formalmente assegnate all'esame delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Tanto premesso, si richiede a codesta Consulta di chiarire la corretta interpretazione e la prevalenza applicativa tra due norme dello Statuto che appaiono in palese contrasto letterale e logico in ordine al numero massimo di commissioni d'inchiesta che possono essere istituite simultaneamente in seno al Consiglio Regionale.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto, "Ciascun gruppo di opposizione può ottenere l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una di tali commissioni.". Tale ultimo alinea confligge con la previsione di cui all'articolo 44, che recita: "Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale" e, al comma 5, "Non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d'inchiesta.".

La rilevata antinomia tra le due disposizioni dello Statuto non è meramente formale, ma investe l'esercizio delle prerogative delle minoranze e l'organizzazione dei poteri ispettivi del Consiglio Regionale. L'asimmetria numerica (una commissione in base all'articolo 33, due commissioni secondo l'articolo 44) genera incertezza applicativa in una materia così delicata quale quella degli organi ispettivi. L'antinomia rischia di paralizzare, infatti, l'esercizio delle funzioni di controllo del Consiglio o, di contro, di inficiare la legittimità degli atti di istituzione di successive commissioni per violazione dello Statuto.



Consiglio Regionale della Campania

Sebbene possa in astratto ipotizzarsi un rapporto di specialità tra l'articolo 33, comma 2 - riferito alle sole commissioni istituite su iniziativa dei gruppi di opposizione - e l'articolo 44, comma 5, quale limite generale valevole per tutte le commissioni d'inchiesta, tale criterio non appare comunque dirimente, atteso che le due disposizioni non risultano coordinate sul piano sistematico e producono, nella prassi applicativa, esiti numerici difformi.

A tale incertezza interpretativa si affianca, altresì, un profilo di non trascurabile rilievo finanziario. Ove si accedesse, infatti, all'interpretazione che ammette la costituzione simultanea di due commissioni d'inchiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 5, dello Statuto discenderebbero effetti finanziari ulteriori a carico del bilancio del Consiglio regionale, connessi al funzionamento contemporaneo di più organismi ispettivi. Tali effetti finanziari, pur non incidendo di per sé sulla dirimente questione interpretativa, rendono ancor più urgente un chiarimento definitivo sul numero massimo di commissioni d'inchiesta legittimamente costituibili e funzionanti in via contemporanea, al fine di consentire una corretta programmazione delle risorse disponibili e di scongiurare l'assunzione di impegni di spesa potenzialmente viziati da illegittimità sopravvenuta. Risulta pertanto imprescindibile un intervento chiarificatore della Consulta di Garanzia Statutaria.

Tutto ciò premesso, si chiede alla Consulta di Garanzia Statutaria di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto regionale e degli articoli 3, comma 2, e 4 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, formulando la corretta interpretazione e il coordinamento sistematico tra l'articolo 33, comma 2, e l'articolo 44, comma 5, dello Statuto della Regione Campania.

Massimiliano Manfredi